



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2012

ART. 1 - Finalità.

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

ART.2 - Beneficiari.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 2.1 Cittadinanza italiana;
- 2.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- 2.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n.286/98;
- 2.4 I soggetti di cui al presente articolo commi 2 e 3, ai fini dell'erogazione del contributo devono essere in possesso del Certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella legge 6/8/2008 n. 133;**
- 2.5 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 2.6 Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonchè nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 2.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 2.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
- 2.9 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"
 - b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- 2.10 Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs n.130/2000;
- 2.11 Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del [D.Lgs.109/98](#) così come modificato dal [D.Lgs. n.130/2000](#), non superiore a Euro 17000,00;
- 2.12 Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del [D.Lgs.109/98](#) così come modificato dal [D.Lgs. n.130/2000](#), rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS

Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B

Valore ISEE non superiore ad Euro 15000,00

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad Euro 17000,00

Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

2.13 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- 2.14. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- 2.15. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
- 2.16 Le condizioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.
- 2.17 L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
- 2.18 I requisiti di cui al presente art. 2 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal [D.Lgs. n. 109/98](#) così come modificato dal [D.Lgs. n. 130/2000](#), nonchè dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242/2001, tranne il requisito di cui ai punti 2.4 e 2.5 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
- 2.19 Non sono efficaci:
 - a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

ART. 3 Entità del contributo

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;

a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00

b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00

3.2 Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

ART. 4 - Canone annuo di locazione.

4.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata domanda.

4.2 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

ART. 5 - Decesso.

5.1 In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

5.2 Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile

ART. 6 - Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

ART. 7 - Presentazione delle domande:

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Montepaone entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando all'Albo on-line del Comune.

I relativi moduli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Montepaone via Roma, 63 tel. 0967/49294 e presso la Delegazione Comunale di Montepaone Lido

La situazione economica oggetto di dichiarazione è quella riferita al 31.12.2011.

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli e alle sanzioni previste dal DPR n.445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 4.4.2001.

ART. 8 Istruttoria domande e procedure di erogazione:

E' di competenza del Comune:

- Procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) Somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di un valore del 30%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- a. verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- b. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef
- c. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

Montepaone li, 27/12/2012

Pubblicato dal 27/12/2012 al 27/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Romano